

All'atleta Lorenzo Bianco

c/o Avv. Gianluca Nasuti

Tramite pec: gianluca.nasuti@ordineavvocatisv.it;

Alla Procura Federale

Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c.

CR Liguria

Società RN Savona

Società CN Posillipo

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione - Deferimento Sig. Lorenzo Bianco - Procedimento 5/FIN/2019; Motivazione decisione n. 10/2019 del 02.07.19

Con la presente si trasmettono le motivazioni della decisione in oggetto, depositate in data 11.07.2019.

"Il giorno 11 luglio 2019, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ambra Novarina.

PREMESSO CHE

*- il Procuratore Federale in data 29.05.2019 ha deferito al Tribunale Federale – I sezione l'atleta **Lorenzo Bianco** (tess. FIN 122212) per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva con le aggravanti di cui all'art. 25 cit. Reg. comma 3 lettere b) e d), degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, anche in relazione all'art. 21.14 del Regolamento Tecnico di Pallanuoto;*



- la contestazione nei confronti del soggetto deferito muove dalle lesioni riportate dall'atleta Giampiero Di Martire a causa di un colpo volontario ricevuto dal soggetto deferito durante l'incontro di pallanuoto di serie A1 maschile tra le società Rari Nantes Savona e CN Posillipo del giorno 02.03.2019;
- il soggetto deferito ha presentato una memoria difensiva a propria firma e contestato con successive note scritte redatte dal proprio difensore, corredate da testimonianze a propria discolpa, la volontarietà del gesto, riconducendo il contatto tra il medesimo e l'atleta Di Martire a un normale contrasto di gioco;
- all'udienza del 20.06.2019, il P.F. e il difensore del deferito, previa istanza di ammissione prove, hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
- il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha ritenuto il procedimento maturo per la decisione

RITENUTO CHE

- il verbale di gara non dà conto dell'episodio accaduto nella partita in questione;
- l'incolpazione si fonda su un filmato video e sulle dichiarazioni testimoniali scritte rese dal Di Martire e dal sig. Giovanni Grieco, dirigente accompagnatore del Posillipo;
- i certificati medici, inoltre, attestano il danno grave subito dall'atleta minorenni Di Martire, ovvero di una frattura del setto nasale, oggetto di successivo intervento chirurgico per riduzione e ripristino in asse (cfr cartella clinica in atti);
- il soggetto deferito nega di avere inferto un colpo all'atleta avversario e ne invoca, semmai, la totale involontarietà, più in particolare, giustifica il contatto con il Di Martire per l'esigenza di divincolarsi da una presa scorretta di quest'ultimo alla sue "parti basse", così come da prassi consueta nel gioco della pallanuoto ("..... i giocatori che subiscono prese o manipolazioni scorrette si liberano spingendo e calciando con forza l'avversario in modo da potersi liberare e riprendere a nuotare..." - cfr dichiarazione Lorenzo Bianco del 27.05.2019);
- le testimonianze raccolte dalla Procura descrivono in modo circostanziato il fatto violento, per altro verso, le difese offerte dalla parte deferita (le testimonianze rese a discolpa e i fotogrammi dell'accaduto) volte a negare la natura volontaria di qualsiasi colpo inferto dal Bianco al Di Martire, confermano, comunque, l'elemento spazio/temporale relativo al fatto (il momento del



contatto e lo spazio acqua in cui si è verificato l'accaduto), nonché il coinvolgimento dei soggetti in questione;

- ai fini del decidere, risultano evidenti e dirimenti le immagini tratte da una video ripresa del singolo episodio in questione, della cui acquisibilità come prova televisiva e dell'altrettanta genuinità, anche e soprattutto se confrontata con i fotogrammi depositati da parte deferita, non è dato dubitare;

- dalle risultanze filmate è dato evincere con certezza che l'atleta Bianco abbia sferrato fuori dall'acqua un pugno al volto del Di Martire;

- la dinamica dell'azione e i movimenti dei due corpi degli atleti non lasciano spazio a dubbi in ordine alle modalità del colpo con il quale il Bianco ha attinto volontariamente l'avversario Di Martire;

- l'atto di violenza, per giunta, è stato perpetrato al di fuori di una fase di gioco in senso stretto, posto che l'azione, nella circostanza, si era già sviluppata in uno spazio acqua lontano da quello occupato dai due atleti, ragione per la quale appare presumibile che il colpo non sia stato colto e visualizzato dagli arbitri;

- dall'esame attento del filmato non può escludersi che il Di Martire, prima di subire il colpo al naso, abbia disturbato o, a tutto voler concedere al Bianco, abbia effettuato una presa sott'acqua di quest'ultimo, così provocando la di lui reazione con un gesto da ritenersi, in ogni caso, del tutto sproporzionato ed eccessivo;

- in considerazione di quest'ultima plausibile ipotesi, può ritenersi ragionevole mitigare l'entità della sanzione da comminare al Bianco, altrimenti, suscettibile di una censura maggiormente severa;

- pertanto, l'illecito contestato deve ritenersi provato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare all'atleta **Lorenzo Bianco** (tess. FIN 122212) la sanzione di quattro giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza e in ogni altro campionato federale, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva con le aggravanti di cui all'art. 25 cit. Reg. comma 3 lettere b) e d), degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, anche in relazione all'art. 21.14 del Regolamento Tecnico Pallanuoto, giusti i motivi di cui in premessa."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

